

Rep. N. 26

PROT.N.568523/R.U.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA,

STRAORDINARIA E ASSISTENZA DI N. 5

APPARECCHIATURE SCANNER MODELLO HCVG 6033

VIZUAL DI PROPRIETÀ DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E

DEI MONOPOLI.

CIG A009126891

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno diciotto del mese di settembre, in Roma,

in Piazza Mastai, 12, presso la sede dell'Ufficio Acquisti e contratti della

Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, innanzi a me Iannella Fortunato ([REDACTED]),

Ufficiale Rogante degli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, giusto provvedimento di nomina protocollo numero 15047/RI

del sedici luglio duemiladiciotto del Direttore Centrale della Direzione

Amministrazione e Finanza dell'ADM, sono presenti i signori:

Beatrice Cosimo, nato a [REDACTED]

[REDACTED], Dirigente dell'Ufficio Acquisti e contratti

della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in

rappresentanza dell'ADM, con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza

Mastai, 12 c.a.p. 00153, codice fiscale 97210890584, partita IVA

06409601009;

e

Gattullo Nicolò, nato a [REDACTED]
[REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED], domiciliato
per la carica come appresso, amministratore, giusta delibera del consiglio di
amministrazione del 28/04/2017 e aggiornamento poteri con delibera del
consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2018, della Società **Smiths
Detection Italia Srl** (in seguito indicata come “Società”), società a
responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Via Giotto, 3 -
20835 Muggiò (MB), codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle
imprese: 04294350964, Capitale versato € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00).

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo dell'identità personale, della
qualifica e dei poteri di firma,

premessato che

- l'Agenzia possiede n. 5 apparecchiature scanner modello HCVG 6033
VIZUAL installate presso gli Uffici delle Dogane di Ancona, La Spezia
(CUS S. Stefano Magra), Genova-1, Bari e Napoli-1, acquistate da
Smiths Heimann GmbH (Mandataria della RTI costituita con Smiths
Heimann Sas e Smiths Detection Italia Srl) con contratto prot. n.
149187/RU del 18/12/2012, che consentono di effettuare controlli a
raggi X non invasivi su container e veicoli merci al fine di contrastare
l'immigrazione clandestina, il traffico di stupefacenti e di merci di
contrabbando e coperte da garanzia per 6 anni;
- il contratto di cui al punto precedente prevedeva una garanzia di 6 (sei)

anni e la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per egual periodo dei relativi sistemi e sottosistemi, incluse le strutture di contenimento allo scopo di garantire che tali apparecchiature fossero mantenute perfettamente funzionanti e di preservare l'investimento di ammodernamento tecnologico degli stessi;

- essendo scaduto il suddetto contratto si pone la necessità di assicurare i servizi necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature in parola di fondamentale importanza per le attività istituzionali di ADM relativa ai controlli fiscali e di sicurezza delle merci in ingresso/in uscita dal territorio dell'Unione Europea, al fine di contrastare fenomeni illeciti ed assicurare, senza soluzione di continuità, l'attività di presidio cui è deputata;

- la Società risulta l'unica referente in Italia, in via esclusiva e continuativa, della società Smiths Heimann GmbH fornitrice degli impianti scanner installati presso gli Uffici doganali sopra specificati, per la commercializzazione dei medesimi impianti, per la vendita delle parti di ricambio nonché per l'assistenza tecnica in Italia ed in grado di garantire la disponibilità del *know-how* necessario, in termini di software e di pezzi di ricambio, dotata di tecnici altamente specializzati, con conoscenze specifiche sulle peculiari caratteristiche di tali prodotti, assicurando la completezza e la tempestività degli interventi di manutenzione degli scanner;

- la Società ha formulato (in data 18 luglio 2023 prot. 2305NG/2023 rev.1), su richiesta dell'Agenzia, una proposta di manutenzione

ordinaria, straordinaria e assistenza dei 5 Sistemi Scanner HCVG6033

per 11 mesi a decorrere dal 01/08/2023 - pari a € 1.019.674,53

(unmilione diciannovemilaseicentosettantaquattro/53) IVA esclusa;

- l'offerta tecnico-economica è stata sottoposta all'attenzione del RUP e dell'Ufficio controlli dogane richiedente il servizio, i quali, con nota prot. 17125/RI del 27 luglio 2023, hanno ritenuto siffatta offerta in linea con le esigenze dell'Agenzia;

- con Determinazione prot. n. 457256 del 2/8/2023 del Direttore Centrale della Direzione Amministrazione e Finanza è stato disposto di procedere ai sensi dell'art.76, comma 2, lett. B), nn. 2-3, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, all'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 5 impianti scanner installati presso gli uffici doganali di Ancona, La Spezia (CUS S. Stefano Magra), Genova-1, Bari e Napoli-1, alla Società Smiths Detection Italia Srl, al prezzo di € 1.019.674,53 (unmilione diciannovemilaseicentosettantaquattro/53), IVA esclusa, per la durata di undici mesi a decorrere dal 01/08/2023, come da dettaglio riportato al paragrafo 3.3 della sopracitata offerta di contratto prot. 2305NG/2023 rev.1 del 18 luglio 2023 e dall'art. 7 del presente contratto.

- su richiesta dell'Agenzia, la Società ha fornito i documenti propedeutici alla stipula del contratto;

- la Società dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dall'offerta di servizio prot. 2305NG/2023 rev.1 del 18 luglio 2023 e dagli atti richiamati, che formano parte integrante e sostanziale del

presente Contratto, nonché da tutti i documenti di gara e dalle regole amministrative, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegati; la Società dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.

ART. 2

RISPETTO DELLE NORME

La Società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta a osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto economico interessato.

La Società è tenuta, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento.

La Società in particolare è tenuta, a pena di risoluzione del Contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti

dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.

Restano parimenti a esclusivo carico della Società le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del presente Contratto.

ART. 3

OGGETTO

La Società si obbliga a garantire la copertura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assistenza per i sistemi scanner riportati di seguito, in linea con l'offerta dei servizi ed economica indicata in premessa, mediante interventi ove gli stessi sono installati

Modello	Tipo	Numero di serie	Sito
HCVG	6034 Vizual	851638	Bari
HCVG	6035 Vizual	851637	Ancona
HCVG	6036 Vizual	851640	Napoli
HCVG	6037 Vizual	851631	La Spezia
HCVG	6038 Vizual	851639	Genova

In particolare, la Società si obbliga a mantenere in perfetta efficienza ed a mantenere i 5 scanner modello HCVG 6033 Vizual installati presso gli uffici periferici di questa Agenzia secondo le specifiche sottoelencate nonché secondo quelle di cui all'offerta di contratto della Società prot. Prot. 2305NG/2023 rev.1 del 18 luglio 2023 (all.to 1), in quanto compatibili e/o maggiormente favorevoli per l'Agenzia in modo da assicurare prestazioni continuative nel tempo degli stessi, senza riduzioni delle *performance* attese, in linea con la più un'alta efficienza tecnologica ed estendendone il ciclo vita utile, garantendone, altresì, la conformità alle norme nazionali, internazionali e UNI di riferimento.

La Società garantisce le manutenzioni preventive periodiche semestrali di tutti gli impianti scanner presso i relativi uffici periferici dove essi sono installati, con personale tecnico specializzato. La manutenzione include tutti i sistemi inerenti all'impianto a raggi-x ivi compreso sistemi idraulici, gruppi elettrogeni, sistemi di climatizzazione, sistemi di sicurezza.

La Società si impegna a garantire la sostituzione di congegni, apparecchiature, software e quanto altro costituisca fornitura diretta della Smiths Detection e che dovesse risultare difettoso in corso di funzionamento e di normale uso, con le modalità previste nella già menzionata offerta tecnica.

La Società si impegna, inoltre, a garantire interventi correttivi e riparativi a guasto illimitati per tutto il periodo contrattuale per tutti i sistemi oggetto del contratto; negli interventi sono incluse tutte le parti di ricambio necessarie al ripristino in piena efficienza del sistema scanner e tutti gli accessori inclusi i sistemi informatici, aggiornamenti software, le unità

detector, gli impianti di rilevazione antincendio, gli impianti di climatizzazione, gli acceleratori e le telecamere, i sistemi di sicurezza, con le modalità previste nella summenzionata offerta tecnica.

Il Servizio di Assistenza Tecnica è prestato dalle ore 00:00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica. Per quanto attiene i termini di intervento e riparazione, il sabato e la domenica sono considerati non lavorativi.

La società garantisce la riparazione dell'apparato in avaria entro 48 ore lavorative successive alla ricezione a mezzo CallCenter o a mezzo PEC, da inviare al recapito riportato all'art. 22 del presente contratto della comunicazione del guasto e la presenza di un tecnico specializzato sul posto entro il giorno lavorativo successivo a quello di richiesta dell'intervento.

La società garantisce la disponibilità di Supporto Tecnico Telefonico in lingua italiana h24 7gg/7gg al numero 800959372 con l'ausilio di operatori tecnici specializzati (Call Center & Technical Help Desk), entro 2 (due) ore dalla chiamata, allo scopo di evitare fermi macchina per avarie di sistema di lieve entità o fermi dovuti ad una errata conduzione del sistema.

La società assicura un *network* logistico avanzato e capillare in grado di garantire l'approvvigionamento in tempi brevissimi dei ricambi sul tutto il territorio nazionale incluso le isole maggiori, di garantire nel 100% dei casi il rispetto delle tempistiche di intervento innanzi dettagliate.

La società mantiene in deposito, presso i propri magazzini centrali e periferici un adeguato quantitativo di parti di ricambio originali al fine di garantire la disponibilità immediata delle stesse necessarie al corretto e rapido svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria previste dal contratto.

La Società garantisce il costante mantenimento degli aggiornamenti tecnici sulle parti di ricambio di tutti i sistemi e dovrà informare anticipatamente l'Agenzia qualora una o più parti di ricambio dovessero rendersi difficilmente disponibili o irreperibili.

La società garantisce il mantenimento del gruppo di lavoro dedicato al presente contratto del dipartimento di ricerca e sviluppo avente sede a Parigi nostro COE (Center of Excellence) al fine del costante aggiornamento e della disponibilità fissa per tutto il periodo contrattuale dei vari software necessari alla corretta gestione degli impianti (IPS – VIZUAL – CMW - Applicativi MS) nonché delle parti hardware specifiche quali regolatori, tubi BCL , Acceleratori, Magnetron, Magneti, Acceleratori, Chiller, schede grafiche, PC, Server , Schede detector (scintillatori), Schede di conversione e campionamento, Miscelatori dei segnali, PLC e profibus, DAC.

La società garantisce a proprie spese e cura lo smaltimento in conformità alla vigente normativa di tutte le parti in avaria e di tutti i rifiuti provenienti dalla propria lavorazione in qualsiasi sito si trovi l'impianto, incluse le isole Sicilia e Sardegna.

I singoli rapporti tecnici, relativi a ogni intervento effettuato su ciascuna apparecchiatura scanner, sono consegnati al referente dell'Ufficio territoriale delle Dogane presso il quale è dislocato lo scanner, per la sottoscrizione del buon esito dell'intervento, previa verifica della riparazione del guasto, al fine del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP della procedura.

La Società trasmette – entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre alla Direzione Dogane – Ufficio Controlli Dogane, il report trimestrale

riepilogativo, contenente i dati relativi a tutti gli interventi compiuti e alla loro durata, i pezzi sostituiti e/o riparati, le manutenzioni straordinarie, gli aggiornamenti eseguiti e la lista delle chiamate di assistenza ricevute, incluse quelle risolte telefonicamente o in teleassistenza.

La Società è tenuta a compilare e aggiornare, per ogni apparecchio scanner mantenuto, una scheda tecnica annuale nella quale sono riportati i dati relativi agli interventi compiuti, la loro durata, i pezzi sostituiti e/o riparati, le manutenzioni straordinarie, gli aggiornamenti eseguiti ed una lista delle chiamate di assistenza ricevute incluse quelle risolte telefonicamente o in teleassistenza. La Società trasmette tali schede tecniche alla Direzione Dogane - Ufficio Controlli dogane, entro e non oltre il 30 giugno 2024.

ART. 4

DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO

Il rapporto è regolato, oltre che dalle leggi vigenti, dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in caso di contrasto, nell'ordine qui appresso indicato:

- il presente contratto;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, l'offerta tecnico economica formulata dalla Società, prot. Prot. 2305NG/2023 rev.1 del 18 luglio 2023 (allegato 1);
- gli altri atti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati.

ART. 5

RECESSO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Agenzia potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92 e segg. del D. Lgs.

6 settembre 2011, n. 159, nelle ipotesi ivi previste.

Il presente Contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile:

1. nel caso di tre mancati interventi in loco entro le 24 ore successive alla comunicazione ufficiale del guasto;
2. in caso di tre mancati interventi di riparazione consecutivi entro il termine di 48 ore lavorative successive alla ricezione a mezzo CallCenter o PEC della comunicazione del guasto;
3. in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e di cui all'art. 9;
4. quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto relativo alla cessione del contratto o di subappalto del servizio di cui all'articolo 10;
5. qualora venga meno la cauzione per l'esecuzione del contratto oppure l'assicurazione rischi incendi e responsabilità civile di cui all'art. 13;
6. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 21;
7. in caso di liquidazione della Società, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad essa equiparata;
8. nell'impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili al committente, secondo quanto disposto dall'art. 1672 cod.civ.
9. in caso di mancata presentazione nel termine indicato all'art. 9 dell'impegno della compagnia assicurativa relativo alla copertura

assicurativa comprendente anche le garanzie incendi, responsabilità civile su terzi e altre accessorie.

10. in tutti gli altri casi di violazione degli obblighi relativi all'esecuzione della fornitura in parola, così come disciplinati dalle disposizioni di leggi vigenti, dai documenti di gara e dal presente contratto, anche se non richiamati nel presente articolo.

In caso di risoluzione del contratto per colpa della Società, l'Agenzia avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata a escutere la cauzione definitiva.

In qualsiasi caso di risoluzione e/o di cessazione del rapporto, la Società dovrà provvedere a liberare entro 30 (trenta) giorni gli spazi eventualmente assegnati da tutte le eventuali attrezzature utilizzate.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito a carico della Società di una penale di € 150 (centocinquanta) per ogni giorno di ritardo.

L'Agenzia avrà il diritto insindacabile di recedere in qualunque momento dal contratto, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto nel presente contratto, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere efficacia.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di 11 (undici) mesi a decorrere dal 01/08/2023 in linea con quanto stabilito nella Determinazione Direttoriale prot. n. 457256/RU del 2/8/2023.

ART. 7

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo relativo a tutte le attività previste nel presente contratto è

stabilito in € 1.019.674,53

(unmilione di novemilaseicentoseventantaquattro/53) IVA esclusa, così

articolato:

- canone totale stimato per estensione di 11 mesi della garanzia di fabbrica a partire dal 1° agosto 2023 e fino al 30 giugno 2024: euro 384.782,84 IVA esclusa;
- canone annuale di assistenza a corpo (estensione della manutenzione ordinaria, straordinaria e assistenza) dal 1° agosto 2023 al 30 giugno 2024: euro 634.891,69.

In caso di dismissione per qualsiasi causa delle apparecchiature scanner oggetto di manutenzione, non sarà più dovuto alcun onere sia a titolo di canone di garanzia sia di manutenzione, previsti per singolo apparato HCVG, come dai valori riportati al paragrafo 3.3.1 e 3.3.2 dell'offerta tecnico economica e rappresentati nell'Allegato "B" della medesima offerta economica.

La riduzione del canone sarà applicata con decorrenza dal mese successivo a quello di avvenuta comunicazione da parte della committente (con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla dismissione) da inviare a mezzo PEC all'indirizzo indicato nell'art. 22 del presente contratto.

ART. 8

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica e rilascio di regolare esecuzione, mediante bonifico sul conto dedicato di cui al successivo art. 9, entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate,

recanti il CIG A009126891, cui dovrà essere allegato il resoconto trimestrale con i dati relativi agli interventi effettuati e alla loro durata, parti di ricambio sostituite o riparate, manutenzioni straordinarie, aggiornamenti eseguiti ed una lista delle chiamate di assistenza ricevute incluse quelle risolte telefonicamente o in teleassistenza. Le fatture, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nelle fatture elettroniche dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: **EHD13P**
- Codice Identificativo Gara: A009126891
- Il numero di contratto: protocollo e numero di repertorio prodotto dal sistema sigma-oracle (**se comunicato**).
- Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, dal 1° luglio 2017 il regime dello split payment è applicato anche alle Agenzie Fiscali, pertanto le fatture emesse, a partire dalla stessa data, nei confronti dell'Agenzia e/o eventuali note di credito dovranno essere di tipo "split". Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Amministrazione e Finanza - Via Mario Carucci, 71 – 00143 ROMA. C.F. 972108990584 – P.I. 06409601009 e recare il CIG.

Il prezzo in nessun caso è suscettibile di aumento ed è comprensivo di tutti gli oneri relativi alle assicurazioni dei tecnici e ai rischi professionali per eventuali infortuni o quant'altro dipende dalla loro prestazione professionale.

ART. 9

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Il conto dedicato in via esclusiva alla presente fornitura, dichiarato dalla Società ai sensi del comma 7 della norma suddetta, è il seguente:

Banca

intestato alla società Smiths Detection Italia Srl.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

-

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 (sette) giorni ed a mezzo di posta elettronica certificata, ogni eventuale variazione relativa al

predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

ART. 10

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI

SUBAPPALTO

In ragione della unicità e esclusività evidenziata nelle premesse del presente contratto, è fatto assoluto divieto alla Società di cedere o subappaltare ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio ad eccezione delle attività sotto specificate. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.5 del presente contratto.

La società si è riservata, in fase di offerta, di avvalersi della facoltà di subappaltare le attività di primo livello (supporto manutenzioni, Pulizie, Gruppi elettrogeni, controllo Condizionatori, sistemi antincendio etc.). Il ricorso al subappalto è vietato per tutte le altre attività non dichiarate in fase di offerta.

ART. 11

PENALI

La Società è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del contratto e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso e dall'offerta economica del 18 luglio 2023 prot. 2305NG/2023 rev.1.

Per la manutenzione delle apparecchiature scanner le penali scatteranno, in caso di mancato intervento in loco entro le 24 ore successive alla comunicazione ufficiale del guasto e/o in caso di mancata riparazione entro le 48 ore lavorative successive alla ricezione a mezzo Call Center o PEC della comunicazione del guasto.

La penale prevista per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui sopra sarà pari all'1% (uno per cento) del valore netto del contratto di manutenzione diviso per il numero totale degli scanner e moltiplicato o per il numero degli interventi tardivi o quello degli interventi non effettuati e/o dei mezzi non riparati.

L'applicazione di eventuali penali, non dovrà cumulativamente superare il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'appalto, superato tale importo l'Agenzia avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART.12

CAUZIONE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto la Società fornisce ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023), la fideiussione bancaria n. 0947000000089442 emessa l'11 settembre 2023 dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA per l'importo di € 57.101,77 (cinquantasettemilacentouno/77).

La stessa sarà svincolata nelle modalità previste dall'art 117 del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023). L'importo residuo finale, pari al 20% (20 per cento) dell'importo totale garantito, sarà svincolato al rilascio dell'ultimo certificato di regolare esecuzione dei lavori a garanzia dell'ultimazione di tutte le attività comprese nell'appalto.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal precedente art. 11, la stessa sarà reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'Agenzia comunicherà alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Agenzia

avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 5, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 13

RESPONSABILITA' CIVILE

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose dell'Agenzia e di terzi, in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Società produce in data odierna l'attestazione del broker Marsh Ltd relativa alla polizza assicurativa – tipo RC - senza franchigia n. UKCAND23064 rilasciata dal Chubb European Group SE, relativa alla responsabilità RT.

La Società si impegna a produrre nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a partire dalla sottoscrizione del presente contratto l'impegno della compagnia assicurativa relativo alla copertura assicurativa comprendente anche le garanzie incendi, responsabilità civile su terzi e altre accessorie, che dovrà essere attiva per l'intero periodo di durata del contratto, con decorrenza dall'inizio di entrata in vigore del contratto stesso e per un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per danni a persone o cose.

Tale polizza dovrà contenere una chiara e specifica clausola con la quale dovranno essere considerati terzi anche l'Agenzia e i suoi dipendenti ed inoltre prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Cod.Civ. nonché l'impegno del fideiussore al pagamento delle somme previste a semplice richiesta scritta della stazione appaltante..

ART.14

RESPONSABILITA' VERSO TERZI E DIPENDENTI

La Società sarà tenuta al risarcimento dei danni di qualunque genere - diretti e indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall'Agenzia - arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti, personale dell'Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione dell'esecuzione delle attività dovute, manlevando espressamente l'Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno.

La Società si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi a oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui la Società si sia avvalsa per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto.

In particolare, la Società dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria.

La Società si obbliga infine al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nell'esecuzione dell'Appalto.

La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Società si obbliga a dimostrare a semplice richiesta dell'Agenzia di essere in regola con le disposizioni che disciplinano le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi o pensionistici del personale impiegato nella fornitura.

Qualora dovessero essere constatate/contestate alla società da parte degli organi competenti violazioni delle disposizioni in materia salariale, contributiva, assistenziale e previdenziale, i pagamenti saranno ridotti nella misura dell'80% ed il rimanente 20% rimarrà sospeso sino a quando non sarà definita dai competenti organi, ogni conseguenza derivante dalla inadempienza di cui sopra. Resta salvo in questo caso il diritto dell'Agenzia alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni subiti.

ART.15

OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE

La Società dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni oggetto del presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e prescrizioni.

La società effettuerà almeno due interventi di manutenzione preventiva e correttive per ogni apparecchiatura e per ogni semestre.

ART.16

CONTROLLI

Sarà facoltà dell’Agenzia effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la perfetta efficienza e manutenzione dei 5 scanner modello HCVG 6033 Vizual indicati nell’art. 3 del presente contratto, sulla base degli adempimenti a carico della Società previsti nel presente contratto e nei documenti in essi richiamati.

La Società dovrà fornire a richiesta dell’Agenzia ogni documento, anche contabile e/o i verbali relativi a tutte le prestazioni effettuate.

I controlli saranno affidati al personale dell’Agenzia - o a tecnici o a Società specializzate da essa designati - che potranno intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso.

ART. 17

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’Agenzia e la Società si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (“GDPR”), nonché del D.Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 e ss.mm., al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l’esecuzione del presente contratto.

In particolare, la Società:

a) effettuerà esclusivamente le operazioni di trattamento sui dati concordate con l’Agenzia e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto contrattuale;

b) richiederà l’autorizzazione dell’Agenzia qualora, per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio, abbia bisogno di svolgere operazioni

riguardanti dati personali diverse da quelle strettamente attinenti all'oggetto della prestazione contrattuale;

c) osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati;

d) rispetterà - nell'accedere ai locali dell'Agenzia - le istruzioni impartite dalla stessa sia in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (D Lgs 81/2008), che di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), attenendosi alle misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative predisposte dall'Amministrazione aggiudicatrice;

e) a tal riguardo, non modificherà la collocazione delle strutture hardware e di tutti i dispositivi elettronici nonché degli archivi cartacei presenti nei locali in cui si eseguono le attività;

f) fornirà le proprie prestazioni, sempre per mezzo di personale tecnico idoneo, di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese le operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati;

g) assicurerà l'osservanza dei regolamenti e delle esigenze dell'Agenzia da parte dei propri dipendenti o collaboratori che presteranno la loro opera o che avranno accesso ai locali dove verrà prestata qualsiasi attività prevista

nel presente contratto ivi compreso il Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli approvato con D.D. prot. 4755/RI del 28 aprile 2014;

h) non procederà alla comunicazione dei dati a terzi se non previa specifica autorizzazione per iscritto dell'Amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni di legge;

i) avvertirà l'Agenzia di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati.

Per quanto concerne i rapporti diretti tra l'Agenzia e la Società, entrambe rivestono la posizione di interessato e di titolare del trattamento.

Quali titolari del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte presso l'interessato per dare esecuzione al presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni pattuite. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite a terzi. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra cui quelli di cancellazione, opposizione e accesso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti nel presente contratto.

La Società si impegna a restituire compilata e firmata l'informativa sulla *privacy*.

ART 18

RISOLUZIONE CESSAZIONE UNICITA'

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto la cessazione della condizione di unicità espressamente richiamata nelle premesse. Pertanto, al verificarsi di tale evenienza, l'Agenzia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC indirizzata al domicilio eletto indicato nell'art. 22, darà comunicazione alla Società della realizzata condizione e della conseguente risoluzione del presente contratto.

La risoluzione avrà effetto al termine del trimestre in corso, con obbligo della società di completare le attività inerenti al trimestre e per l'Agenzia a corrispondere il relativo corrispettivo.

ART. 19

FORMA DELLE MODIFICAZIONI CONTRATTUALI

Il presente contratto non potrà essere validamente modificato, né integrato, se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

ART. 20

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La validità ed efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto da parte della Società della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto stesso.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestionale, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

L'agenzia si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

ART. 21

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 5, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Agenzia, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Agenzia, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti o informazioni di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

ART. 22 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio:

- Società Smiths Detections Italia Srl Via Giotto, 3 – 20835 Muggiò (MB) -

Pec: smiths_detection@pec.it mail: customercare@smithsdetection.com

Le comunicazioni attinenti al contratto saranno inviate, per quanto attiene la parte amministrativa, all'attenzione dell'Ing. Raffaele Mariani ([REDACTED]

[REDACTED]) presso la succitata sede e per quanto attiene

tutti gli altri atti di qualsiasi natura inerenti al contratto all'attenzione

dell'Ing. Raffaele Mariani ([REDACTED]), ai numeri di

fax innanzi menzionati oppure ai seguenti indirizzi: PEC:

smiths_detection@pec.it mail: customercare@smithsdetection.com

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Amministrazione e

Finanza - Ufficio acquisti e contratti – Via Mario Carucci n. 71, Roma.

- Pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it

La Società è tenuta a comunicare all'Agenzia ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione sono a carico della Società tutte le conseguenze che possono derivare dalla mancata comunicazione con particolare riferimento a quelle concernenti l'eventuale ritardo nel pagamento.

ART. 23

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché le imposte di bollo e di registrazione del contratto stesso, sono a totale carico della Società.

ART. 24

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i contraenti, comprese quelle di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ss.mm.ii., sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro di Roma.

ART. 25

OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R. 16/04/2013

n.62

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del Direttore dell'Agenzia,

l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale www.adm.gov.it sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti formali.

Ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia, pena la nullità del contratto.

ART. 26

RAPPRESENTANZA TECNICA

I rapporti tra l'Agenzia e la Società, per tutto ciò che attiene all'esecuzione dell'Appalto, saranno tenuti:

per l'Agenzia dalla Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane (e-mail: dir.dogane.controlli@adm.gov.it - tel. n. 0650246423) e dalla Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Acquisti e Contratti (e-mail: dir.amministrazionefinanza.acquisti@adm.gov.it - tel. 0650246508),

per la Società dal Sig. Nicolo' Gattullo in qualità di Responsabile del contratto e dall'ing. Raffaele Mariani in qualità di Responsabile tecnico

mail

ART. 27

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti rinviando alle disposizioni contenute nel Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023), e agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, tutte le clausole e condizioni di seguito indicate:

art. 5 (recesso - clausola risolutiva espressa), art. 7 (corrispettivo e modalità di pagamento), art. 10 (divieto di cessione del contratto e di subappalto), art. 11 (penali), art. 12 (cauzione per esecuzione del contratto), art. 13 (responsabilità civile), art. 16 (Controlli), art. 18 (risoluzione per cessazione unicità), art. 19 (Forma delle modificazioni contrattuali), art. 21 (disposizioni antimafia), art. 21 (obbligo di riservatezza), art. 22 (domicilio legale), art. 23 (oneri fiscali e spese contrattuali), art. 24 (risoluzione delle controversie).

per la Smiths Detection Italia Srl

dott. Nicolò Gattullo firmato digitalmente

Si allega il seguente documento:

1. offerta di contratto della Società prot. Prot. 2305NG/2023 rev.1 del 18 luglio 2023.

I componenti mi chiedono di omettere la lettura dell'allegato, dichiarando di averne conoscenza.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, da me scritto, con

strumentazione elettronica, sopra 29 (ventinove) pagine, da me letto ai
comparenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e insieme a me lo
sottoscrivono.

Per l’Agenzia delle Dogane

dott. Cosimo Beatrice firmato digitalmente

Per la Smiths Detection Italia S.r.l.

dott. Nicolò Gattullo firmato digitalmente

L’Ufficiale Rogante

Dott.Fortunato Iannella firmato digitalmente